

## LXXV.

## TORNATA DEL 29 APRILE 1910

## Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario.** — *Elenco di omaggi* (pag. 2185) — *Presentazione di una relazione* (pag. 2186) — *Proposta del senatore Di Camporeale* (pag. 2186) — *Interloquiscono i senatori Cadolini* (pag. 2187) e *Arcoleo* (pag. 2187) — *Osservazioni del Presidente* (pag. 2188) — *Il senatore Di Camporeale si riserva di ripresentare la sua proposta* (pag. 2188) — *Relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva: si approvano le conclusioni della Commissione* (pag. 2188) — *Giuramento del senatore Tacconi* (pag. 2188) — *È aperta la discussione generale sul disegno di legge: «Provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura»* (N. 190) — *Parlano i senatori Gavazzi* (pag. 2189), *Cencelli* (pag. 2192), *Manassei* (pag. 2195) e *Mortara* (pag. 2197) — *Il seguito è rimandato alla successiva tornata* (pag. 2202).

La seduta è aperta alle ore 15.15

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Elenco di omaggi.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

Il presidente del Comitato Nazionale di soccorso per i danneggiati dal terremoto: *Relazione di quel Comitato sulle somme ricevute e sulla loro erogazione.*

Il direttore generale dell'Istituto italiano di Credito Fondiario: *Relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci sull'esercizio 1909.*

Il rettore dell'Università di Urbino: *Annuario della libera Università provinciale di Urbino, anno accademico 1908-909.*

Il sindaco di Bergamo: *Atti del Consiglio comunale della città di Bergamo, anno 1908-909.*

La Deputazione provinciale dell'Umbria: *Atti di quel Consiglio provinciale del 1908.*

Il procuratore generale del Re in Lucca: *Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto di quella Corte di appello nell'anno 1909.*

La R. Commissione d'Inchiesta per la pubblica istruzione: *Relazione sui servizi della pubblica istruzione.*

L'Ufficio storico del Comando del Corpo di Stato Maggiore: *Memorie storiche militari, fascicolo 3°: Relazioni e rapporti finali sulla campagna del 1848 in Alta Italia.*

La Deputazione provinciale di Brescia: *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1909.*

Il prof. Vitaliano Brunelli: *Il XVIII Congresso del gruppo di Zara della Lega Nazionale.*

L'Istituto coloniale italiano: *Contributo allo studio della doppia cittadinanza nei riguardi del movimento migratorio.*

Il dott. E. Ippolito: *Osservazioni critiche in-*

torno alla relazione sugli Istituti nautici e di istruzione navale.

Il senatore Malvezzi: *La sala Breventani della Biblioteca arcivescovile di Bologna.*

Il senatore Giovanni Barracco: *Catalogo del Museo di scultura antica, fondazione Barracco.*

Il sig. Emilio Dina: *Catalogo del carteggio politico di Giacomo Dina, direttore del giornale L'Opinione.*

Il dott. Carlo Grilli: *Due sistemi di economia politica* (P. I. Proudhon e A. Loria).

La Presidenza della Società Reale di Napoli: *Annuario di quella Società per il 1910.*

Il rettore dell'Università di Ferrara: *Annuario di quella libera Università per l'anno scolastico 1909-910.*

Il senatore Del Giudice: *Gabriele Verri e la storia del diritto in Lombardia.*

Il senatore Luigi Rossi: *Il diritto internazionale codificato e la sua sanzione giuridica, studi del prof. Pasquale Fiore.*

Il rettore dell'Università di Perugia: *Annuario di quella Università per l'anno 1908-909.*

Il sig. Attilio Mori: *L'Istituto agricolo coloniale e la sua origine.*

L'Ufficio idrografico del R. Magistrato alle acque: Sei pubblicazioni riguardanti i lavori di quell'Ufficio.

Il prof. Michele Asmundo: *La diplomazia europea.*

Il prof. A. Penzig: Alcune pubblicazioni teosofiche di Annie Besant.

Il conte L. De Montalbo ed il duca A. Aстрадаo: *Héraldique des Empires du Japon et de Russie.*

Il dott. Augusto Liezer: *Monografia storica sulle scuole e sul Liceo convitto di Novara nel I Centenario.*

Gli eredi del senatore Tullo Massarani: *Esmea, novella in 8<sup>a</sup> rima - L'odissea della donna.*

Il ministro della pubblica istruzione: *Le opere di Galileo Galilei, vol. XX ed ultimo.*

#### Presentazione di una relazione.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatore del contrammiraglio Pasquale Leonardi-Cattolica.

PRESIDENTE. Da atto al senatore Melodia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Proposta del senatore Di Camporeale.

DI CAMPOREALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE. Ho domandato la parola per una proposta che intendo fare.

Onorevoli colleghi; nel programma del Ministero, di cui ieri abbiamo udito la lettura, ci si è data notizia che: « Per il Senato si determinerà che, sin dalla prossima sessione parlamentare, la Corona domandi all'Alto Consesso la designazione del Presidente e dei Vice-presidenti. Anche col sistema attuale » ecc.

Quantunque questo annuncio non ci sia stato dato dall'augusta parola del Capo dello Stato, pure, poichè si tratta di una virtuale rinuncia ad una sua prerogativa statutaria (*commenti*), non è a dubitare che le parole del Presidente del Consiglio debbano essere e siano null'altro che la manifestazione della volontà del Sovrano.

Così io credo, sia per noi un dovere il manifestare a Sua Maestà il nostro gradimento, e la nostra riconoscenza (*commenti*) per questa nuova testimonianza di fiducia e benevolenza di cui ha voluto onorare il Senato...

ARCOLEO. Domando di parlare.

DI CAMPOREALE... nell'intento di accrescere l'autorità.

Il Governo ha ieri fatto anche invito al Senato di studiare una sua eventuale riforma, e su questo argomento (*commenti*) io non intendo interloquire, tanto più che è già stato stabilito che una discussione al riguardo sarà fatta in occasione dell'interpellanza Arcoleo. Ma qui si tratta di un atto, di una concessione sovrana (*interruzioni, rumori*) la quale per la sua natura non sarà, e non può essere sottoposta alle deliberazioni o al voto del Senato, trattandosi di una concessione sovrana. (*Interruzioni*).

Certo il Senato non potrà mai designare alla Corona persona più degna di presiederlo di quelle che non siano state o che sieno, quelle che hanno occupato od occupano l'altissimo seggio.

Mi sia lecito anzi constatare che la designazione dell'attuale nostro ben amato Presidente non ha fatto che interpretare l'unanime desiderio del Senato che tanta gratitudine sentiva

e sente per lui che in gravi e difficili momenti ha reso indimenticabili servizi. Ma è certo che la graziosa concessione sovrana... (*Rumori, interruzioni*).

Signori, io non comprendo queste interruzioni per una ragione evidente. Io non posso ammettere, e credo che nessuno di noi possa supporre, che un Presidente del Consiglio, il primo consigliere della Corona, possa essere venuto qui a dare l'annuncio che S. M. intendeva fare a noi questa concessione senza avere esplorata la volontà del Sovrano. (*Interruzioni vivissime*).

Questo non lo credo, è un'offesa che non credo di poter fare al capo del Governo; e quindi, malgrado la forma che riconosco scorretta, io debbo ritenere che egli non ha fatto altro che venir qui a manifestare la volontà del Sovrano che solo poteva fare dono o delegazione di una prerogativa che solo a lui spetta... (*Interruzioni vivissime*).

Ond'è che mosso da questo sentimento io credo che il Senato dovrebbe per mezzo di una sua rappresentanza (*interruzioni*) esprimere la sua gratitudine...

CADOLINI. Ma questo argomento non è all'ordine del giorno.

DI CAMPOREALE. ... per l'atto di graziosa fiducia e benevolenza di cui il Re ha voluto onorare il Senato. (*Interruzioni vivissime e commenti*).

PRESIDENTE. Osservo che, salvo il massimo rispetto alla persona di S. M. il Re, ora non si tratta che di vedere se la Sua volontà sia positivamente manifesta al Senato e nella propria forma. (*Vivissime e generali approvazioni*).

CADOLINI. Perfettamente, ma la questione non si può discutere perchè non è all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Arcoleo.

ARCOLEO. Ho chiesto la parola perchè in certi momenti, quando si accenna a sentimenti che uniscono tutti i grandi organismi al Capo dello Stato, si deve uscire dalla sfera rigida della procedura e del regolamento.

Ma qui non mi pare che ne sia il caso, e mi duole che l'on. Di Camporeale abbia con la sua proposta attenuato quello che per noi è storia dallo Statuto ad oggi.

Questo Statuto, che nel suo inizio potè sembrare, come documento, una *carta* simile alle altre, nel suo spirito, mercè il concorso della Dinastia, è divenuta una Costituzione che offre la più larga ospitalità alle riforme provocate dalle trasformazioni della società odierna.

Noi non possiamo quindi rimpicciolire questo sentimento gagliardo che agita tutti i partiti, al di sopra di essi manifesta la solidarietà che noi abbiamo con le istituzioni che ci reggono, e che ha potuto collegare, esempio unico in Europa, lo Statuto con la rivoluzione.

Non è ammesso quindi venire qui a fare delle piccole distinzioni le quali riguardano concessioni od altro. Si sa bene che coevo, consono, insito allo spirito nostro e della società nostra è tutto ciò che riguarda non solo le alte prerogative del Sovrano, ma anche le nostre attribuzioni.

Quindi io prego l'on. Camporeale di non insistere perchè potrebbe involgere la proposta con una questione di procedura che non ci consente di discutere e votare, e confondere la regia prerogativa con la responsabilità ministeriale. Del resto non occorre esprimere un sentimento che io credo sia unanime nel Senato, e che sempre a chiari segni ha manifestato?

Fo appello all'Assemblea, che reputo consenziente alle mie brevi osservazioni.

Ciò che è nei nostri animi, non ha bisogno di essere espresso per mezzo di un voto formale, al quale si opporrebbero le disposizioni del regolamento. (*Approvazioni*).

CAMPOREALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE. L'onor. Arcoleo, nelle sue poche e confuse parole, pare a me che abbia spostato la questione. Egli non solo ammette, ma vuole, che quella partecipazione che ieri è stata fatta dal Presidente del Consiglio, possa formare oggetto di discussione in quest'Aula. Ora io sono di una opinione assolutamente contraria; potremo e dovremo discutere la riforma del Senato, non possiamo che prendere atto di una concessione sovrana. La questione sta, e l'ha detto con parola molto precisa il nostro Presidente...

CADOLINI (*con forza*). Ma non si può seguire questa discussione sopra un argomento che non è all'ordine del giorno...

PRESIDENTE. Si tratta di semplice proposta...

CADOLINI. Ma se non è all'ordine del giorno! È un argomento troppo vasto, perchè lo si possa trattare per incidenza.

DI CAMPOREALE. Il mio contraddittore parte da un preconetto assolutamente erroneo. (*Rumori*)...

CADOLINI. Io credo che il Senato dovrebbe protestare. (*Approvazioni, commenti*).

DI CAMPOREALE. Una risposta debbo all'onorevole Arcoleo ed è questa. Io credo che tutto l'equivoco sta in ciò che l'onor. Arcoleo, ed ora anche l'onor. Cadolini, partono da un concetto sbagliato, cioè che si tratti di una proposta la quale possa essere sottoposta al nostro giudizio, alla nostra deliberazione, al nostro voto. Ora qui non si tratta di quella riforma del Senato alla quale siamo stati più o meno opportunamente invitati, qui si tratta di una rinuncia, in favor nostro, da parte del Capo dello Stato. (*Rumori, interruzioni*).

È una concessione graziosa che Egli ci fa. Ora questa concessione, lo ripeto, non può formare oggetto di discussioni. (*Rumori, commenti*). Questo io volevo dire e su questo punto io insisto.

PRESIDENTE. Debbo osservare al senatore Di Camporeale, che il regolamento, all'art. 47, non permette di trattare argomenti estranei all'ordine del giorno.

Se questa proposta, come io credeva, si fosse mantenuta in termini tali da non provocare una discussione, sarebbe stata risolta a norma del regolamento. Ma allo stato delle cose, io ho il dovere di richiamarmi al regolamento e non posso permettere che la discussione continui. (*Approvazioni*).

DI CAMPOREALE. Mi riservo di ripresentare a suo tempo la proposta.

#### **Relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva (N. IV-B e LIII-A Documenti).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazioni della Commissione pei decreti registrati con riserva ».

La prima relazione riguarda il Regio decreto, 14 gennaio 1909, che proroga le scadenze dei termini per la denuncia e il pagamento

delle tasse di successione in esecuzione della legge 13 gennaio 1908, n. 12.

La Commissione conclude proponendo questa risoluzione: « Il Senato riconoscendo giustificate da indeclinabili necessità di pubblico interesse il Regio decreto del 14 gennaio 1909, passa all'ordine del giorno ».

Se non si fanno opposizioni, la proposta della Commissione s'intenderà approvata.

Segue l'altra relazione della stessa Commissione sul Regio decreto 11 febbraio 1909 che approva la promozione di 6 applicati di 1<sup>a</sup> classe ad archivisti di 2<sup>a</sup> classe nel personale d'ordine degli uffici della Corte dei conti.

La Commissione conclude proponendo questa risoluzione: « Il Senato ritenendo conforme alla legge il decreto Reale dell'11 febbraio 1909 passa all'ordine del giorno ».

Se non si fanno osservazioni, questa proposta della Commissione s'intenderà approvata.

#### **Giuramento del senatore Tacconi.**

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Tacconi dottor Gustavo, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i sigg. senatori Finali e Sacchetti di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Tacconi è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Tacconi dottor Gustavo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura ». (N. 190).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 190).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge e do facoltà di parlare all'onorevole senatore Gavazzi, primo iscritto.

GAVAZZI. Signori senatori! Parrà presunzione ed è forse audacia questa di chi, ultimo venuto fra voi nella suprema Assemblea legislativa dello Stato, s'attenta a parlare per primo su di un disegno di legge arduo, poderoso, complesso, quale è quello che ci sta dinanzi. Ed io invoco, o signori senatori, tutta la vostra benevolenza, tanto più in quanto io temo che la mia disadorna parola non corrisponda all'importanza dell'argomento.

Io stimo assolutamente necessario provvedere a che, mediante opere di rimboscimento, siano per l'avvenire evitati i gravi danni che incombono su tutta l'economia nazionale per ripetersi di nubifragi, piene, alluvioni, inondazioni, cui sono costantemente inadeguate le somme stanziare nel bilancio dei lavori pubblici e che hanno rese sterili le nostre terre più feraci.

Una buona sistemazione forestale è inoltre indispensabile per assicurare la portata costante delle acque sulle quali ogni giorno fanno sempre maggiore assegnamento per i bisogni loro l'agricoltura e l'industria.

Grande è il disordine e intollerabile è il presente stato delle cose.

Esso è ugualmente dannoso al pubblico erario ed alla economia nazionale.

Occorre indubbiamente ricostituire e rafforzare la corazza protettrice delle nostre montagne contro le insidie dei torrenti che le dilanano: il bosco dove il terreno è scosceso, il prato, laddove dolci sono le pendenze.

Il nostro Ufficio centrale constata la insufficienza della legge forestale del 1877, e come essa non abbia reso quanto se ne poteva attendere. Eppure essa conteneva buone, ottime disposizioni, s'informava a quegli stessi principii dai quali prende le mosse il presente disegno di legge sul demanio forestale. Mi basti citare gli articoli 11 e 12 della legge del 1877, coi quali si prevedevano futuri stanziamenti nel bilancio dello Stato per le spese di rimboscimento e si autorizzava l'espropriazione per causa di pubblica utilità dei terreni destinati ad essere rimboschiti.

Ancora più esplicita al riguardo è la legge

del 1888 sui rimboschimenti, la quale all'articolo 12 consacra il principio dell'espropriazione per causa di pubblica utilità allo scopo di rimboscimento.

Or dunque non già colpa deve farsi alla legge del 1877 se la sua azione, per quanto riguarda i rimboschimenti, fu inefficace. Doveva essere compito dello Stato e per esso dei Ministeri che si succedettero in questa lunga serie di anni, di stanziare nei bilanci del Ministero di agricoltura somme adeguate a ricostituire le foreste e i boschi delle nostre montagne. Perché non lo fecero? Noi ci siamo accontentati di applicare la legge del 1877 quasi esclusivamente con criteri negativi, coll'applicazione del vincolo forestale paralizzato a sua volta da difficoltà gravi intorno alle quali mi riservo di parlare in appresso.

Mi è doveroso rendere omaggio pieno e sincero a Luigi Luzzatti che, pensoso dei maggiori problemi dell'economia nazionale, ha creduto che fosse ormai giunto il tempo di assegnare nel bilancio del Ministero di agricoltura somme meglio proporzionate al bisogno di aumentare il patrimonio forestale dello Stato costituendo in pari tempo, per la necessità di un sistema armonico di godimento, l'azienda autonoma del demanio forestale.

Nella costituzione di un demanio forestale, nell'azione positiva e diretta da parte dello Stato alla ricostituzione delle foreste, vedo l'unico mezzo perché questa ricostituzione avvenga. Per principio, per antico e profondo convincimento, sono contrario alle tendenze oggidi prevalenti che Stato, comuni e provincie debbano sostituire l'azione loro a quella che io stimo assai più efficace e che trova il suo stimolo nella iniziativa individuale; ma ritengo che il problema forestale sia di quelli ai quali l'iniziativa individuale non può giungere che parzialmente e in via d'eccezione e che esso sia di regola nei compiti dello Stato. Dubito assai che, malgrado gli incitamenti, le agevolanze, i premi che nel disegno di legge sono stabiliti a favore dei proprietari che provvedono a rimboschire le loro proprietà, non si riesca ad ottenere pratici effetti.

Il ministro proponente nelle sue relazioni alla Camera e al Senato, e nello splendido discorso da lui pronunziato alla Camera, esprimeva il concetto che il demanio forestale do-

vesse servire principalmente d' esempio ai privati. È difficile prevedere che si trovino, malgrado i premi di 50 o 100 lire per ettaro, numerosi privati proprietari di terreni disposti ad investire grossi capitali in piantagioni di boschi dai quali nè essi, nè i loro figli, forse nemmeno i figli dei figli potranno ricavare reddito di sorta. Oggidì siamo tutti invasi dalla febbre dei subiti guadagni; oggi si abbandona l'agricoltura perchè i profitti vi sono più lenti che non nell'industria: l'industria stessa appare pigra a dar frutti in confronto alle borse dei valori, che perciò attraggono di preferenza coloro che sentono il desiderio di più rapide fortune.

Vi saranno, e l'auguro, agricoltori intelligenti e previdenti, i quali provvederanno a rimboschire i loro terreni, come già ve ne furono in passato, ma su di essi sarebbe vano fare assegnamento per la ricostituzione in misura larga di boschi e di foreste nelle nostre montagne. Sarebbe perciò miglior cosa, a mio modesto avviso, poichè le somme stanziare per questo progetto di legge sono piccole in relazione alla grandezza dei bisogni, assegnarle per intero al demanio forestale dello Stato, onde questo sia posto in grado di esercitare un'azione più larga e più efficace.

L' illustre predecessore dell'onorevole Raineri nel Ministero di agricoltura col proporre questo progetto di legge, si prefisse di scrivere con esso la seconda cantica di una trilogia forestale, della quale la prima è il progetto di legge per la sistemazione idraulica forestale dei bacini montani che già da tempo si trova davanti all'altro ramo del Parlamento, la terza dovrebbe essere quella cui ella, onorevole ministro, attende ora, e che riguarda le discipline intorno al vincolo forestale.

Io davvero non so comprendere la ragione di questo frastagliamento di una materia, la quale vuol essere coordinata ed armonica in ogni sua parte e di cui è estremamente difficile, forse impossibile, certo pericoloso scindere parte da parte. Ne abbiamo una prova evidente in questo stesso progetto di legge che ci sta sott'occhio. E infatti l'art. 27 di esso, concernente l'esenzione dell'imposta fondiaria pei proprietari di terreni rimboschiti, corrisponde in gran parte all'art. 12 del progetto di legge per la sistemazione dei bacini montani; del pari

l'art. 28, che si riferisce ai premi agli stessi proprietari, trova il suo riscontro nell'art. 10. Si deve temere che ciò possa ingenerare una confusione, o, almeno, una non chiara percezione di tutta questa materia già per sè difficile, mentre è indispensabile la maggiore chiarezza, dovendo essa essere esaminata, studiata ed applicata nelle montagne.

Vi è un punto in proposito sul quale io mi permetto di richiamare, in modo speciale, l'attenzione dell'onorevole ministro di agricoltura, ed è la concatenazione tra questo progetto di legge sul demanio forestale ed il terzo futuro sul vincolo forestale. Gli articoli 23, 24, 25 e 26 di questo progetto di legge, raccolti nel titolo terzo: « Provvedimenti per la tutela, e incoraggiamenti della silvicoltura » non si riferiscono direttamente al demanio forestale, nè altro sono, a parer mio (e mi riservo di dimostrarlo alla discussione degli articoli) che un vero e gravissimo inasprimento del vincolo forestale, di quel vincolo al quale il ministro si propone di portare riforme col futuro progetto. Ora qui mi sia permesso di soffermarmi in considerazioni d' indole generale.

Il vincolo è una servitù imposta dallo Stato alla montagna per ragione di pubblica utilità, nell'interesse dello Stato e dei terreni sottostanti. Questa servitù che limita i dissodamenti, le colture, la loro trasformazione, diminuisce il valore della proprietà: essa dovrebbe dare diritto ad un compenso. Tale principio è ammesso nella stessa legge del 1877, in quella per la perequazione fondiaria, e più esplicitamente ancora, nell'art. 9 della legge del 1888 sul rimboschimento e rinsodamento dei terreni montuosi.

Mi permetta l'onorevole ministro, mi permetta il Senato, che io ricordi nel suo testo quest'art. 19. Esso suona così: « È data facoltà al Governo di accordare una indennità ai proprietari ed utenti di terreni montuosi, sottoposti al vincolo forestale, a condizione che essi escludano per un tempo da determinarsi il pascolo di una o più specie di animali dai terreni stessi, e si sottomettano alle disposizioni dell'articolo precedente rispetto al disegno di coltura ».

Mi sia lecito chiedere all'onorevole ministro se sia a sua cognizione che quest'articolo sia mai stato applicato, che mai una indennità sia

stata accordata in ragione della servitù imposta ai proprietari della montagna, in relazione a divieti che si impongono quotidianamente.

Da molti anni sono membro del Comitato forestale della mia provincia; mai mi avvenne di vedere assegnato un centesimo di indennità in compenso dei numerosi divieti di pascolo che la legge obbliga di prescrivere, in compenso di una servitù delle più onerose, la cui violazione importa penalità non lievi per trasgressori! Queste disposizioni scritte nelle nostre leggi sono rimaste costantemente lettera morta!

Frattanto, signori senatori, quali sono le condizioni che noi abbiamo fatto alle popolazioni della montagna? Quali benefici indiretti o vantaggi di altra natura abbiamo mai noi procurato loro in cambio dell'onere del vincolo forestale? Sarà reputato forse adeguato lo stanziamento di lire 30,000 annue per il miglioramento dei pascoli alpini, di che alla legge del 1908?

La natura è già stata assai avara con la montagna. Le colture vi sono forzatamente limitate dal clima, dalla temperatura, dalla poca fertilità del terreno, dalla pendenza: la legge forestale vi toglie ogni facoltà di trasformazione e di sostituzione delle colture così varie nel piano. Lo stesso progresso scientifico strappa alla montagna l'energia vitale che le sgorga dal seno, le forze idrauliche, le quali fuggono alla città sui fili elettrici ad animarvi nuove industrie, ad apportarvi nuovi elementi di prosperità.

Le popolazioni della montagna debbono sopportare tutto intero il peso del dazio sul grano, che non producono e che loro occorre, e per quale debbono pagare un grave tributo non solo allo Stato, ma anche ai proprietari del piano. Esse sanno che lo Stato spende nella pianura ingenti somme in strade, ferrovie, porti, bonifiche, scuole medie, scuole superiori, ma esse non vi accederanno se non con grave loro sacrificio. Qual'è la conseguenza diretta di questo stato di fatto? La conseguenza tangibile è la diminuzione della popolazione della montagna; è la emigrazione, è l'inurbamento; due mali dei quali non saprei quale sia il peggiore!

L'onere del vincolo è tanto gravoso che se alle popolazioni della montagna si proponesse

la scelta fra il mantenimento del vincolo, col rimborso dell'imposta principale e della sovraimposta provinciale sui terreni, oppure la soppressione del vincolo, esse preferirebbero la soppressione sottostando al carico delle imposte! Ed è in siffatte condizioni, che reclamano studio, cure attente, rimedi, che si può seriamente pensare a gravare maggiormente la mano, aumentando loro il peso del vincolo, sulle popolazioni montanare?

Una legge forestale non può, e non deve, riposare, come fu pel modo di sua applicazione, di quella del 1877, sopra una formula puramente negativa com'è il vincolo. Essa non potrebbe dare che risultati negativi; e per ciò, se ho plaudito e plaudo a quella parte del progetto di demanio forestale, che contiene una formula positiva di ricostituzione della montagna e se questa parte voterò *toto corde*, non voterò gli articoli che rappresentano, come dissi testè, un inasprimento, un allargamento del vincolo forestale. Questi articoli dovrebbero, se mai, trovare il loro posto nel terzo disegno di legge, che si sta approntando, e, profondamente modificati, essere coordinati a tutto un sistema di compensi diretti od indiretti.

È assolutamente indispensabile, se vogliamo che le nostre leggi forestali ottengano l'effetto desiderato, che si dia alle popolazioni montanare la possibilità di vivere nella montagna e della montagna.

Un eminente statista francese, il Krantz, nel Senato francese, allorchè si discusse la legge mirabile del 1882 che diede ottimi risultati, come attestano autori ben noti a lei, onor. ministro, pronunciava allora queste parole che io vorrei far mie: « Vi sono delle considerazioni di ordine morale che dominano tutta la questione. Fino ad ora voi non avete avuto per ausiliari gli abitanti della montagna. Voi li avete trovati quasi sempre ostili. Non dirò che siano in aperta rivolta, non lo possono e non lo vogliono, ma infine essi non sono mai stati cordiali con voi: essi non sono mai stati favorevoli alla vostra opera. Questa situazione deve cessare. Occorre che l'amministrazione forestale faccia in modo da avere in quelle popolazioni degli alleati devoti. Occorre che esse non possano più dire, come hanno fatto fino ad ora, che esse pagano pel piano, che esse sole sopportano tutto il peso delle disgrazie



comuni. Gli abitanti della montagna non hanno forse essi il diritto di dire che pagano per tutti, che per salvare la pianura come la montagna, subiscono tutti i sacrifici, che a loro soli si prendono i terreni, contro di loro soli l'amministrazione agisce e, soggiungono sottovoce, inferisce? »

Questo quadro se era vero per la Francia, non è meno vero per noi. Chi vive nella montagna lo sa. Disarmate queste popolazioni, fatene degli ausiliari preziosi, assicuratele che nessuna legge diminuirà la loro produzione foraggiera, che esse potranno sviluppare l'unica industria loro possibile, la pastorizia.

È per l'impossibilità della vita loro creata dalla legge del 1877 che pure conteneva, come già dissi prima, ottime disposizioni, che non ebbimo a raccogliere che gravi delusioni, dal punto di vista forestale come da quello economico-sociale. Questa pure io temo abbia ad essere la sorte dell'attuale disegno di legge se esso venisse approvato integralmente, giacché esso molto toglie alle popolazioni montanare, poco lascia loro sperare, nulla loro accorda!

Onorevole ministro, ella ha accettato una eredità di quelle che si ponno facilmente accettare senza beneficio d'inventario. Tanto più ciò che le era facile in quanto che ella è salita al Ministero d'agricoltura, industria e commercio con una preparazione delle più rare e delle più invidiate.

Ella non ignora certamente i mali sui quali io mi sono alquanto soffermato, onde io confido che ella renderà il migliore omaggio all'illustre ministro che propose questo disegno di legge, sfrondandolo di quelle parti che mi sono permesso di additarle, rendendolo così benefico alle popolazioni montanare, pratico, utile all'economia nazionale. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cencelli.

CENCELLI. Io farò alcune brevi osservazioni, di indole assolutamente pratica, sopra questo progetto, di cui riconosco la grande importanza, e per il quale faccio vivo plauso all'onor. Luzzatti che lo ha proposto, all'onorevole ministro Raineri che lo sostiene.

Sono state fatte, specialmente alla Camera, e anche fuori, molte osservazioni sulla portata di questa legge, nel senso specialmente che i

mezzi finanziari messi a disposizione della legge siano insufficienti ai propositi della legge medesima.

Lo stesso onorevole Raineri, nella discussione che si è fatta alla Camera, e anche fuori, ha esternato il parere che per rimboschire le nostre montagne occorre di prendere in considerazione una superficie molto; ma molto maggiore di quella che contempla la legge attuale; perchè mentre col progetto di legge si cerca di provvedere al rimboschimento di circa 400,000 ettari, molti hanno ritenuto che la superficie da rimboschire fosse almeno di 3,000,000 di ettari; e l'onor. Raineri arrivava anche a una cifra molto maggiore, cioè ai 10 o 15 milioni.

Le difficoltà al solito, nel nostro paese, sorgono con la questione finanziaria.

Per arrivare al rimboschimento di una superficie così estesa occorrerebbero molti e molti miliardi. Io vorrei fare una piccola proposta all'onor. ministro, modificando una disposizione della legge che si discute, colla quale modificazione sarebbe messa a disposizione dell'Amministrazione forestale una somma maggiore per provvedere a questi rimboschimenti. Difatti la legge in discussione all'articolo 11 propone che quando si tratta di privati si paghi il prezzo della espropriazione; quando si tratta di enti morali, di comuni, ecc., ammette che si possa provvedere all'espropriazione semplicemente col pagamento di un canone. A me pare che questo sistema potrebbe benissimo estendersi a tutti i terreni da espropriarsi per la costituzione del demanio forestale, quand'anche appartenessero a privati. Si tratta di terreni i quali hanno una importanza minima addirittura. Io potrei citare delle cifre, che a me risultano esatte, di terreni della provincia di Roma, i quali rendono delle somme assolutamente irrisorie. Si tratta di terreni pascolivi, seminativi o boschivi, che hanno dei redditi che arrivano a lire 1.75, a lire 1.49 e perfino a 60 e a 30 centesimi per ettaro all'anno. Sono dati questi che risultano da statistiche pubblicate dal Ministero. Evidentemente, qualora a questi proprietari venisse consolidato un canone, io credo che ne sarebbero soddisfatti egualmente, senza obbligare lo Stato a pagare somme rilevanti per saldare il capitale di espropriazione. Quando il canone fosse commisurato in ragione del reddito degli ultimi



dieci anni, io credo che nessun proprietario potrebbe lamentarsi di aver subito un'espropriazione ingiusta da parte dello Stato. In questo modo, sui 160 milioni circa preventivati per la costituzione del demanio forestale, rimarrebbero disponibili 60 milioni, che darebbero la possibilità di rimboschire altri 240 mila ettari circa, in ragione di lire 250 a ettaro, come ha previsto la legge proposta.

Un'altra osservazione avrei a fare riguardo all'articolo 10. Alla Camera specialmente, si è molto insistito perchè fossero esclusi dai terreni soggetti ad espropriazione, per essere incorporati nel demanio forestale, i prati ed i pascoli montani. Una disposizione così generica può condurre ad intralciare l'esecuzione della legge. Facciamo conto che in una determinata zona, la quale si destina al demanio forestale, siano compresi dei piccoli appezzamenti di prati e di pascoli; questi appezzamenti rimarranno come piccoli cunei nel demanio che si viene a costituire da parte dello Stato, ed è evidente che se debbano rimanere in proprietà privata o di enti morali, sarà necessario lasciare delle strade per accedervi, sarà necessario circoscrivere con chiudende il nuovo demanio che si viene ad impiantare, e sarà occasione per i proprietari per introdursi col bestiame nel demanio forestale, arrecandovi dei danni non indifferenti. Perciò io proporrei che all'articolo 10 fosse detto: « i pascoli ed i prati di montagna non si intendono compresi nella disposizione della lettera e per quanto concerne l'espropriazione, salvo che non vengano a trovarsi inclusi nei perimetri del demanio forestale ».

E vengo alla questione più grossa, contemplata dall'articolo 26, che riguarda i castagneti. Io non esito a dichiarare, per quel po' di esperienza che ho come agricoltore, e per aver fatto parte da circa venti anni del Comitato forestale della provincia di Roma, che queste disposizioni sono assolutamente inefficaci. L'articolo propone che si faccia obbligo ai proprietari:

a) di proteggere la riproduzione dei nuovi polloni dal ceppo della pianta tagliata, almeno per la durata di anni quattro nel caso in cui il bosco venga ridotto a ceduo;

b) di eseguire l'innesto e di curare lo sviluppo e la conservazione di due o più polloni.

su ogni ceppo di castagno abbattuto nei boschi fruttiferi;

c) di piantare, entro nove mesi almeno, due alberetti di castagno di altezza non minore di un metro, solo nel caso in cui avvenga lo sradicamento della pianta, o quando il ceppo tagliato, per l'età o per qualsiasi prevedibile prossimo deperimento, non assicuri la riproduzione durevole dei nuovi polloni.

Ora io posso dire (ripeto, per la esperienza fattane nel Comitato forestale di Roma), che la maggior parte dei boschi della provincia romana sono stati distrutti in base a disposizioni molto simili a queste, disposizioni contenute nel regolamento in applicazione della legge forestale del 1877, e delle prescrizioni di massima che, come il Senato sa, ogni provincia deve emanare prescrizioni, per l'esecuzione della legge stessa; nelle quali secondo l'art. 26 del regolamento medesimo, devono essere contenute le norme per « il dissodamento del suolo e la estirpazione degli alberi vecchi e per la piantagione degli alberi nuovi, all'unico scopo di migliorare le condizioni di un bosco esistente, sia per la disposizione degli alberi, come per mutarne la specie ».

Queste disposizioni delle prescrizioni di massima, relative al miglioramento dei boschi, hanno condotto nella maggior parte dei boschi della provincia romana alla distruzione dei boschi medesimi, perchè moltissimi proprietari hanno fatto domanda al Comitato forestale di migliorare i loro boschi, proponendo di sostituire le piante e le essenze allora esistenti con altre ritenute migliori; per esempio, un bosco di quercie da cambiarsi in bosco di castagni.

Ebbene, che cosa avvenne?

Il Comitato forestale imponeva l'obbligo di ricostituire il bosco, mettendo piccole piante, ma i proprietari, distrutte le piante esistenti, le piantine nuove o non le mettevano affatto, o una volta messe le abbandonavano completamente, in modo che esse non venivano mai avanti.

Allora fu che il Comitato forestale della provincia di Roma prese in esame la riforma del suo regolamento e stabilì alcune prescrizioni, che, a mio modo di vedere, tutelano abbastanza bene questa materia.

Mi permetto di leggere al Senato queste prescrizioni.

Dice l'art. 1:

« Nei boschi di alto fusto, vincolati per la poca consistenza e per la inclinazione del suolo, i tagli a dirado, a scelta ed a spurgo saranno regolati in modo che i tronchi o fusti degli alberi che debbonsi conservare per la riproduzione del bosco, e che per la loro età debbono essere atti alla disseminazione, rimangono tra di loro a distanza non maggiore di 10 metri e in numero non inferiore a 100 per ettaro.

« Tali alberi potranno abbattersi quando il novellame sia diventato vigoroso ed in copia tale da poter garantire la riproduzione del bosco e la consistenza del suolo.

« Nei boschi ove le piante si trovano alla distanza di 10 o più metri, non si potranno tagliare piante neanche mature fisicamente, se prima non si sia ottenuta la riproduzione di un sufficiente novellame, o non si provveda col rimboschimento artificiale come agli articoli 2 e 3 ».

Viene poi l'art. 2, il quale stabilisce:

« Nei boschi vincolati per motivi di igiene o per evitare la possibile caduta di valanghe, sassi, masse di rocce, ecc., con danno delle sottostanti strade ed abitazioni, si potranno tagliare le sole piante deperite, deperienti o pervenute a fisica maturità, purchè vi esista un novellame vigoroso e robusto, che sia in grado non solamente di assicurare la normale densità del bosco, ma anche di sostituirle nei loro effetti.

« Quando il novellame non esistesse, ovvero non fosse nella qualità e quantità sufficiente, per sostituirsi negli effetti alle piante deperite, deperienti o pervenute a fisica maturità, queste non potranno essere recise, se prima il proprietario non si sarà obbligato, mediante regolare atto di sottomissione, di osservare tutte quelle prescrizioni, che, caso per caso, verranno stabilite dal Comitato forestale.

« In ogni modo sarà richiesta tassativamente la ricognizione da parte dell'Ufficio forestale, delle piante da recidersi, l'obbligo di migliorare le condizioni del novellame esistente e di eseguire la coltura artificiale dove il novellame mancasse, nonchè il divieto del pascolo per qualsiasi specie di bestiame ».

C'è poi l'art. 3, che considera appunto il caso della presente legge. Esso stabilisce:

« Qualora si rendesse necessario il rimboschimento artificiale, di cui all'art. 2, sarà esso eseguito, secondo le norme ed il tempo che prescriverà il Comitato forestale, in base ad un progetto dell'Ufficio centrale.

« A tale scopo il proprietario del bosco, prima di intraprendere il taglio, dovrà eseguire presso la prefettura un deposito in danaro nella misura che verrà fissata dal progetto stesso.

« Il deposito non verrà svincolato se non dietro autorizzazione del prefetto, presidente del Comitato forestale, su parere favorevole dell'Ufficio forestale, dal quale deve risultare che il rimboschimento fu eseguito secondo le prescrizioni stabilite col progetto.

« In caso di inadempimento da parte del proprietario, si provvederà direttamente ed a sue maggiori spese, a cura dell'amministrazione forestale ».

Quando il Comitato forestale di Roma ha stabilito tali prescrizioni, queste domande di trasformazione da parte dei proprietari di boschi sono quasi per incanto cessate.

L'hanno fatte soltanto quelli che effettivamente avevano l'intenzione di migliorare i loro boschi, previa sempre questa garanzia da depositarsi.

Non è da credere, come è stato ritenuto alla Camera, che dalle ceppaie di castagni molto vecchi, che sono quelli preferiti dalle fabbriche di tannino, possano ottenersi polloni atti a formare nuove piante da frutto. Si potranno avere dei cedui, ma, ripeto, castagneti da frutto no davvero.

Le nuove piante, perchè siano vegete, robuste, soprattutto longeve, bisogna che provengano da seme; siano, come diciamo in provincia di Roma, *pedagne*. Queste possono resistere ai turbini di venti, mentre i polloni sorti sulle ceppaie delle vecchie piante tagliate, facilmente sarebbero divelte. Ciò non si verifica nei boschi cedui, prima di tutto perchè la vegetazione di questi boschi è molto breve, inoltre perchè essi sono molto fitti e le piante si sorreggono le une con le altre, onde resistono meglio alla violenza dei turbini.

Concludendo: io prego l'onorevole ministro di voler curare con più amore questa parte della legge che riguarda i castagneti, i quali, come l'onorevole ministro sa molto meglio di me, si trovano in grandissimo pericolo di fronte

alle tentazioni delle fabbriche di tannino che offrono ai piccoli proprietari guadagni immediati, non sempre molto lauti, ma che di fronte alla miseria di essi, costituiscono una forte tentazione e un grande allettamento alla distruzione di quelle povere piante.

Ho da fare un'ultima osservazione e la faccio nell'interesse delle provincie del Regno. All'articolo 7 della legge si dice che con una legge, che sarà proposta in seguito, i comuni verranno esonerati dal contributo nella spesa per le guardie forestali, mentre questo contributo verrà consolidato nella spesa attuale alle provincie. Il ministro ha ritenuto che la spesa sia a metà tra i comuni e le provincie, ma effettivamente i comuni pagano tre parti e le provincie una sola. Ora io non so perchè si voglia fare questo trattamento alle provincie, tanto più che si tratta di somma complessivamente non forte, inferiore, come ho detto, a quella dei comuni, e tanto più che le provincie non si trovano in condizioni affatto migliori dei comuni. Io prego quindi l'onorevole ministro di voler concedere che l'esonero sia accordato anche alle provincie.

Faccio voto che questo disegno di legge possa diventare presto legge dello Stato, ma mi auguro al tempo stesso che l'onorevole ministro non voglia rifiutarsi di accogliere qualche emendamento che noi proporremo, unicamente per la ragione di non dover ripresentare la legge alla Camera. Sono sicuro che l'onorevole ministro, che è così competente in questa materia, si metterà d'accordo con noi e vorrà riconoscere che la proposta di legge può essere ancora migliorata.

MANASSEI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANASSEI. Permetta il Senato che io unisca il mio modesto plauso a quello autorevolissimo che l'Ufficio centrale, per bocca del suo valente relatore, ha tributato a questo progetto di legge, plauso che non è certo immeritato. È un plauso sincero che aveva già risuonato nell'altro ramo del Parlamento e che trovò una eco profonda nella mente e nel cuore di tutti gl'Italiani che amano la patria, all'antica maniera, cioè non astrattamente, ma professando quasi un culto alle nostre montagne, ai nostri fiumi, ai nostri laghi, al nostro suolo, di cui i

boschi sono parte integrale perchè immobili per destinazione.

Tutti questi Italiani sono rattristati al vedere lo scempio che da vari anni si è fatto dei nostri boschi, al vedere denudati i monti, e le piogge torrenziali portar via il terriccio o peggiorare le valli e le pianure: e rattristati al vedere come la *Magna parens* avesse la sua veste selvosa a brandelli, e fosse ridotta quasi a mendicare il legname per le sue costruzioni dalle nazioni vicine e nessun provvedimento efficace si trovasse per arrestare questa rovina e questa iattura. La legge che oggi si propone, più che una legge, è un atto solenne e formale di respipiscenza nazionale; sono gl'Italiani che dicono a loro stessi: arrestiamoci nella via disastrosa, arrestiamoci nella dilapidazione delle nostre riserve forestali, vediamo di conservare i boschi che abbiamo, quantunque ridotti a pochi; cerchiamo di ricostituire i boschi dove è possibile, e dedichiamo a quest'opera quei pochi milioni che il bilancio ci può dare; e perchè questi milioni sieno bene spesi rafforziamo e perfezioniamo l'insegnamento forestale. Naturalmente per ricostituire i boschi che sono scomparsi occorrono molti milioni e molti anni: una piantina, un virgulto, perchè diventi albero maturo, fruttuoso, ha bisogno di 30 o 40 anni.

Dunque, a parte le illusioni e le impazienze, occorrono tempo e danaro; ma intanto la legge pone il problema nel giusto equilibrio, ed ha il grande merito di porporzionare al fine le somme disponibili, cioè di prendere i milioni che il bilancio può dare, e coordinare questa assegnazione al programma del primo quinquennio.

Occorre, ripeto, frenare le impazienze: potremmo sì, inondare il mercato di cartelle forestali, ma però queste non varrebbero a sollecitare la ricostituzione di un bosco, a far sì che la nuova pianta non impieghi i 30 o 40 anni per maturare. Occorre il tempo, *Deus et dies*, come dicevano gli antichi Magiari! Tutti i grandi problemi agrari e sociali non si risolvono che con la perseveranza e con il tempo. Però, innanzi tutto, occorre conservare i boschi che abbiamo. Io non parlerò di vincoli, perchè non mi pare che in questa discussione abbia sede una tale quistione. Certo è che il vincolo forestale bisognerà conservarlo; si tratterà so-

lamente di vedere come può essere meglio applicato.

Qualcuno ha detto che nella legge attuale il vincolo si accresce. Io, per verità, leggo solo che, per i castagneti sarà prescritto l'obbligo di riallevare le piante che si abbattano, ma non è detto, come osserva il mio amico senatore Cencelli, che sempre s'abbiano da allevare due polloni per ogni pianta che si abbatte.

È ben vero che dal tronco, dalla ceppaia di una vecchia pianta difficilmente si ottengono i polloni, ma a me pare che si prescriva il ripiantamento di due alberelli: e questo leggero vincolo, è un miglioramento di quella disposizione della legge forestale che stabiliva che si dovesse lasciare un certo numero di arbusti per ogni ettare. È verissimo che quella disposizione è rimasta spessissimo inefficace, ma è ben più tassativo l'obbligo surrogatorio di pianta per pianta; ed io anzi volevo far rilevare che non solo i castagneti, ma i querceti vanno cadendo sotto la scure, e le quercie spariscono.

I castagneti hanno certo grandissima importanza, e Jacini diceva: « fortuna che abbiamo ancora 500,000 ettari di castagneti, che producono circa 6 milioni di frutto! » Io non so da quel tempo ad oggi quanti di questi 500,000 ettari di castagneti siano rimasti, ma questo osservo, che per i querceti e per le quercie non abbiamo l'industria del tannino, ma l'incetta delle traversine, che assolutamente tende a distruggerle e a farle sparire.

A me piacerebbe che quest'obbligo surrogatorio, che prescrive la legge per i castagni, fosse esteso ai querceti. Però di questo mi conforto, che il demanio forestale, con le disposizioni della legge, certo si andrà a costituire, ed a costituire in una estensione notevolissima.

Se è vero, come afferma il relatore, che con i 33 milioni del primo quinquennio noi potremo rimboschire 82,000 ettari, questo vuol dire che in un cinquantennio noi avremo rimboschito oltre a 900,000 ettari. E questo sarà veramente un rinnovellamento, ed una ricostituzione dei nostri boschi.

Però confesso che non ho uguale fiducia nelle disposizioni di legge che tendono a favorire la silvicoltura, quella che nel primo testo di legge si chiamava il demanio dei privati. Non che le esenzioni, le assegnazioni dei premi, le promesse di piantine, e di istruzione agraria siano

in scarsa misura, ma certo non basteranno ad ottenere dai proprietari grandi cose. I rimboschimenti dei privati procederanno in ragione dello spirito di risparmio, e della possibilità che avranno i proprietari di risparmiare e di por mano ai rimboschimenti.

Le esenzioni che riguardano il bosco, da ricostituire certo sono qualcosa, ma i boschi non sono gravati da una forte imposta, quindi i risultati finanziari dell'esenzione non saranno mai rilevanti. Bisogna sperare nello spirito di economia, bisogna tracciare, se è possibile, la strada, trovare il mezzo per agevolare ai privati il rimboschimento.

E qui io mi trovo ad esporre qualche idea, che rasenta quella esposta dal mio amico Cencelli, intorno ad una convenzione da farsi con i privati, per pagar loro un'annualità. Ma io vado più oltre e dico: per l'articolo 11 della legge il demanio, o, per dir meglio, l'azienda demaniale è autorizzata a trattare gli acquisti e le espropriazioni come meglio crede. Ora in questa facoltà è implicitamente compresa la forma enfiteutica.

Io credo che l'enfiteusi, questa forma di contratto che ai tempi del dottrinarismo era stata condannata all'ostracismo, ed ora è ritornata in vigore, sia e possa essere feconda di ottimi risultati, introdotta nell'applicazione di questa legge. A me non sembra che sia una eresia il dire che lo Stato, il demanio forestale alla sua volta si faccia enfiteuta. Vero è che gli enti morali d'ordinario sono quelli che danno ad enfiteusi i loro beni; ma nel caso nostro e nell'attuale congiuntura, io credo che molta convenienza avrebbe lo Stato e il Demanio a farsi enfiteuta, lasciando ai proprietari il dominio diretto della terra. Questo contratto converrebbe al Demanio per diminuire l'importanza delle somme da assegnarsi agli acquisti e del resto faciliterebbe i contratti, le convenzioni con i proprietari, moltissimi dei quali potrebbero non avere disposizione a rimboschire e non avere nemmeno mezzi per farlo; e non vorrebbero forse alcuni spogliare le rispettive famiglie delle loro proprietà, ma accetterebbero volentieri un contratto di enfiteusi che assicurasse alle loro famiglie il ricupero dei beni dopo un certo numero di anni. Faccio di ciò viva raccomandazione all'onor. ministro; e dopo questa raccomandazione mi permetta

l'onor. ministro di farne anche un'altra, molto più semplice e breve. Io raccomando che questa legge abbia la maggiore pubblicità, che sia diffusa e conosciuta quanto più è possibile. Fece a me molta impressione il leggere nel resoconto del 10 marzo della Camera, che un ex-ministro disse come in Basilicata la legge per la Basilicata anche da molte persone di alta cultura non era conosciuta. Dunque, che per questa legge non accada come per la legge della Basilicata in Basilicata! Io raccomando che questa legge, in copia, sia trasmessa alle provincie, ai comuni, ai Comizi agrari, alle Cattedre ambulanti, ai Consorzi agrari, perchè si formi intorno ad essa, se è possibile, un'opinione pubblica agraria che colle sue correnti domini i proprietari dubbiosi e faccia penetrare nella coscienza agraria di essi la conoscenza di siffatta legge. Noi purtroppo non abbiamo nei circondari rappresentanze agrarie autorevoli, bene ordinate ed elettive; ma io spero che per questa legge ogni ente agrario sentirà e farà il suo dovere, e che ogni italiano voglia farsi sostenitore, propagandista e propugnatore di questo disegno di legge, che per me è legge grandiosa di economia nazionale. Con questa speranza dichiaro di dare il mio voto alla legge, con piena soddisfazione dell'animo.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Leggendo la relazione del nostro Ufficio centrale e raffrontandola con l'impressione che avevo avuto dallo studio del progetto che ci sta dinanzi, mi sono domandato se non fosse stato temerario il giudizio da me formato, che questo progetto meritasse l'esame del Senato, non al solo scopo di far plauso al concetto direttivo che lo informa e depositare poi nell'urna la pallina bianca, perchè potesse al più presto essere tramutato in legge dello Stato, ma invece fosse proprio questo uno dei casi in cui la funzione legislativa del Senato si deve esplicare utilmente per il beninteso fine del perfezionamento delle leggi, che è un grande interesse della nazione, studiando cioè non le linee generali, soltanto del progetto, ma facendo un'acuta analisi delle sue disposizioni particolari ed esaminando se un concetto fondamentale buono vi sia estrinsecato con elementi di costruzione tutti egualmente buoni o se non, per avventura, con elementi in gran parte di-

fettosi e bisognevoli di correzione, affinchè il concetto buono nell'applicazione trovasse la sua pratica conferma e non fosse invece la fonte di una di quelle tante delusioni a cui in generale i concetti informatori di altre leggi economiche e sociali ci hanno esposto, specialmente in questi ultimi anni (mi sia permesso di dirlo), per la fretta della elaborazione legislativa.

Ma la discussione iniziata, così serena e così grave, mi ha autorizzato a scemare i miei scrupoli e mi ha convinto che non sono solo a pensare che questo disegno di legge merita da parte del Senato uno studio attento e profondo e, mi sia permesso dirlo, anche critico, qualora questo si rendesse necessario.

Il nostro autorevole Ufficio centrale non ha mancato di esprimere in poche parole un grave giudizio su questo disegno di legge, scrivendo che esso presenta lacune, imperfezioni, insufficienze. E se così è, parmi che il carattere del disegno non sia tale da dispensare il Senato dal portare la sua opera correttiva, per la fretta di vedere entrare l'azienda del demanio forestale nel novero dei nostri istituti di diritto positivo. Ci entrerà sei o sette mesi più tardi. Ciò sarà poco male se vi entrerà meglio organizzata, meglio indirizzata, con criteri legislativi più precisi e corretti e più rispondenti alle esigenze del diritto, della economia e della generalità degli interessi nazionali.

Infatti questa non è una legge urgente. È certo che è urgente pensare alla sistemazione del nostro regime forestale ed a questa urgenza ha risposto il Governo; non solo il Governo del momento, non solo quello che lo ha immediatamente preceduto, ma anche altri Governi che sono venuti prima di esso, con i progetti di legge che hanno in parte subito l'elaborazione parlamentare e con altri che sono ancora allo studio dell'autorevole e competente ministro di agricoltura.

Dunque Parlamento e Governo consentono nella urgenza di provvedere a questi bisogni, consentono che ormai conviene provvedere e provvedere bene. Non si tratta di un bisogno transitorio del paese, di una finalità legislativa momentanea, si tratta di gettare le fondamenta di un edificio legislativo che avrà la sua continuazione pratica attraverso le generazioni future. Infatti abbiamo un articolo di questo progetto di legge che ci parla di esonero di

imposte per la durata di quaranta anni dal giorno in cui si incomincerà una bonifica forestale. Il che vuol dire che gli effetti di questa legge si ripercuoteranno nel tempo in cui la maggior parte di noi non si troverà più in condizione di poterne constatare il pratico risultato. Ciò non ci dispensa dall'obbligo di preoccuparci di fare una legge buona, anzi ce ne fa un obbligo ancora maggiore. Noi non dobbiamo, perchè questa legge è fatta per i posteri, esimerci dallo studio di farne una legge buona. Non si tratta di una legge di assoluta urgenza, tale che sia interdetto di modificarla e rimandarla nuovamente alla Camera dei deputati. E il tempo in cui il Senato sta discutendola, non è per buona sorte tale da farci nascere scrupolo pel ritardo del nuovo esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, come suole accadere quando le leggi si discutono in quest'Aula a estate avanzata, e la Camera ha già prese le sue vacanze.

Confido che le osservazioni esposte dagli oratori che mi hanno preceduto faranno sì che il Senato voglia studiare analiticamente questo progetto di legge ed esaminare tutti i miglioramenti di cui è suscettibile e che s'impongono. Io spero che il Governo vorrà secondare l'azione del Senato e rendere omaggio a quel desiderio che anche ieri nel programma del Governo è stato manifestato, che cioè questa azione del Senato nella funzione legislativa si espliciti benefica, autorevole, e degna di ossequio da parte della nazione.

Non voglio adesso entrare nell'analisi delle singole disposizioni del progetto di legge; questo lo potrò fare per qualche articolo nella discussione che si farà in seguito. Dirò ora soltanto qualche impressione generale sopra questo disegno di legge per giustificare il giudizio piuttosto severo che ho espresso intorno allà struttura di esso.

Il progetto consta di cinque titoli, ed a mio avviso, chi lo legge attentamente, discerne un po' come un mosaico nella sua composizione.

Vi è un concetto fondamentale nuovo, ed è quello dell'autore di esso, il concetto della costituzione del demanio forestale in azienda autonoma, non nuovo è il concetto del demanio forestale in se stesso, perchè esso vi è già anche oggi. Infatti fin dal 1877 abbiamo la legge sulle

foreste che ammette l'acquisto e la demanializzazione di terreni a scopo di rimboschimento.

Ma questo principio aveva bisogno di essere fecondato e di essere sviluppato con la costituzione di un organismo che assumesse non solo l'amministrazione, ma anche la difesa giuridica ed amministrativa del demanio forestale, e soprattutto che ne curasse l'incremento. Tutto ciò si è ora pensato che potrà ottenersi mercè un'azienda autonoma del demanio forestale. Ed è questo il nucleo vero, il tema caratteristico del progetto.

Ora, se prendiamo ad esame questo progetto troviamo stabilito nell'art. 9 che « È istituita un'azienda speciale del demanio forestale per provvedere » ecc. ecc. L'art. 9 comincia il secondo titolo; e ad essere sinceri, par che potrebbe senza inconvenienti cominciare da qui il disegno di legge. Gli otto articoli precedenti compongono il primo titolo. A me sembra che questo titolo primo potrebbe anche esser tagliato via senza che il concetto fondamentale dell'autore fosse minimamente diminuito. Il titolo primo infatti non ha per iscopo di rimboschire le pendici montane delle Alpi o degli Appennini, ma tende a rimboschire la selva amministrativa dello Stato. (*Ilarità*). Esclusivamente a questo effetto! Eppure essa è già abbastanza folta e intricata.

Sembra perfino che non valesse la pena di sottoporre al Parlamento questa parte del progetto. L'art. 2 dice: « È istituita presso il Ministero di agricoltura la direzione generale delle foreste, la quale comprende i servizi generali direttivi, ed i servizi provinciali esecutivi ». Ma la direzione delle foreste esiste già presso il Ministero di agricoltura. Essa ora ha il titolo di: Direzione generale delle foreste, delle acque e dei bonificamenti.

Che le acque e le foreste debbano stare unite, per quanto è di competenza del Ministero di agricoltura, non sono io che lo penso, ma è l'autore di questo progetto di legge, che lo attesta, proponendo la costituzione di un Consiglio superiore delle acque e delle foreste, cioè del Comitato consecutivo centrale che dovrebbe coadiuvare la direzione generale nell'amministrazione e vigilanza dell'azienda forestale (articolo 5 del progetto). A quale scopo, adunque, potrebbesi domandare, viene oggi proposta una



disposizione di legge per costituire *ex novo* costesta direzione generale?

Chi ha qualche esperienza dei metodi che sogliono usare nella preparazione di siffatte proposte intende senza bisogno di maggiori spiegazioni che esse tendono ad un fine molto pratico e utilitario, quello di creare il titolo legale in base a cui si stabilisce il bisogno di nuovo personale e di nuovi organici in un'Amministrazione pubblica.

Che sia vero questo anche nel caso attuale, e che si sia cercato altresì di significarlo in una forma tenue e blanda, per non preoccupare il Parlamento, lo dimostra l'articolo 3, nel quale si dispone che la direzione generale sarà composta di personale tecnico, il quale appartenga ai ruoli tecnici dell'Amministrazione forestale centrale e provinciale o che vi abbia appartenuto, purchè sia sempre in attività di servizio.

Dunque il Ministero dispone già di un personale tecnico forestale, e possiede già una direzione generale delle foreste. Ma, evidentemente, si vuol stabilire una casella nuova nell'ormai grandissimo casellario del personale dello Stato; e per darle un'apparenza innocua, si dice che si provvederà a riempirla col personale già in carica o che abbia appartenuto o appartenga al servizio delle foreste. Questo sarà possibile per la prima costituzione, ma in avvenire no di certo. E una simile disposizione deve formare argomento di un articolo di legge? Questa è una disposizione regolamentare, o meglio un provvedimento interno di servizio. Quando si tratta di deliberare gli articoli di una legge in base ai quali deve essere organizzata un'Amministrazione per quell'avvenire lontano che vedranno i nostri nipoti e bisnipoti, a che vale affermare che il personale è quello che oggi è in servizio? Vi deve essere una ragione per dir questo, e la ragione l'ho detta: è per far passare questo nuovo organismo (*Approvazioni*).

Io non posso fare a meno di dire la verità come essa mi appare manifesta. (*Approvazioni*).

In questo primo titolo c'è poi la costituzione della Commissione consultiva, del Consiglio superiore delle foreste e delle acque. Titolo sonoro, titolo che naturalmente impressiona in modo lusinghiero; molti di noi, che siamo

stati in Consigli superiori, sappiamo che non sempre al titolo corrispondente la realtà delle cose, e come le loro attribuzioni siano spesso assai modeste. Questa volta si tratta di un Consiglio superiore, che, per ottenere le simpatie del Parlamento, offre tre posti al Senato e tre posti alla Camera dei deputati! Il nostro Ufficio centrale, nella sua saviezza, ha veduto qui uno dei punti deboli della legge e del resto ha anche accennato abbastanza efficacemente alla sproporzione dell'organismo generale amministrativo coll'attuale struttura dell'ufficio dell'azienda dei boschi, e quindi io sento che quello che ho detto prima, e quello che sto per dire ora, non è lontano dalle idee che sono nella coscienza e nella mente dei nostri colleghi dell'Ufficio centrale, quantunque non mi sia riuscito di comprendere la definizione che esso ha data del compito di codesto Consiglio superiore come funzione legislativa, mentre esso è a chiare note ed esclusivamente un compito di consulenza e vigilanza amministrativa.

Si offrono quindi tre posti al Senato e tre alla Camera dei deputati. È curioso che tutti sono contrari all'intrusione dell'elemento parlamentare in siffatti consessi; e poichè uno dei nostri colleghi che ha parlato dianzi rammentò il progetto di legge, che è allo studio alla Camera per la sistemazione dei bacini montani, che ha tanta affinità, tanto contatto necessario con questa legge medesima che avrebbe potuto formare con essa uno schema unico, se non fosse apparso prudente separarli per prevenire le temute competizioni fra i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura (*approvazioni*), io oggi devo dire che la relazione su quel disegno di legge che sta davanti alla Camera, dettata da un uomo di tanta competenza ed esperienza quale l'on. Romanin-Jacur, disserta lungamente sulla costituzione del Comitato centrale, che deve essere, al solito, creato anche in base a quella legge per provvedere consultivamente alla sistemazione dei bacini montani, per tutte le provvidenze cioè di carattere idraulico e anche forestale, e dimostra con ragionamento diffuso e molto esatto la necessità che questo Consiglio centrale, che ha poi funzione analoga a quella del Consiglio forestale superiore, sia composto di puri elementi tecnici e che siano esclusi non solo gli elementi parlamentari, perchè il Parlamento deve avere la libertà assoluta del con-



trollo e non deve esserci neppure il pretesto che il Parlamento sia stato rappresentato nell'amministrazione per dispensarlo dalla cura del controllo o attenuarne l'intensità, ma che ne siano perfino esclusi i direttori generali, perchè appunto essendo essi gli esecutori, gli amministratori che presiedono al servizio, non devono essere membri del Comitato che consiglia all'amministrazione i migliori modi per far funzionare il servizio.

Ora non c'è bisogno di essere profeta per capire che insieme ai senatori e ai deputati dovranno entrare in questo Consiglio superiore delle foreste i direttori generali del Ministero del tesoro; del Ministero di agricoltura, di quello dei lavori pubblici; è cosa che il più ingenuo di noi può immaginare. Ma io domando: se il nostro Ufficio centrale aveva un grave dubbio circa la opportunità di escludere tutte queste persone da questo Consiglio superiore, non dovremo noi portare sull'argomento la nostra attenzione e chiedere al Governo che modifichi questo art. 5, qualora non possiamo chiedere quel di più che io vorrei chiedere, cioè di eliminare tutto il titolo I del progetto di legge?

Dopo questo art. 5 gli altri articoli del titolo non hanno importanza; promettono disposizioni legislative; a questo proposito debbo osservare che il Presidente del Consiglio, ieri, accennava all'urgenza di deliberare la legge per scaricare i comuni della spesa per le guardie forestali. Ma non è questa la legge che bisogna votare per alleviare le spese dei comuni; questa legge promette solamente che « entro un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re presenterà un progetto di legge per provvedere », ecc. a questo scopo.

E perchè bisogna aspettare un anno, o almeno deve essere libero il Governo di aspettare 365 giorni dopo la promulgazione di questa legge, per presentare il progetto di cui si parla? Non c'è nessuna ragione speciale che imponga questo termine; tanto vale dire 365 giorni, come 3 mesi. Quindi manca l'assoluta urgenza per votare la legge presente, perchè non è con questa che si allevia l'onere dei comuni. Mentre noi studiamo questa legge il Governo potrebbe ben preparare l'altra, e noi dopo aver votata questa potremmo benissimo votar la seconda in un periodo più breve. Del resto, lo stabilire con una legge che si dovrà fare un'altra legge

è cosa vana, e dal punto di vista delle tecnica legislativa, è un grave errore di metodo.

Io esprimo il voto sincero che l'esame del primo titolo sia almeno sospeso; io non nego che se l'istituto dell'azienda autonoma del demanio forestale assumerà lo sviluppo che le speranze di tutti vagheggiano come suo avvenire, se la fortuna finanziaria dell'Italia permetterà che il bilancio dia tali e tante risorse da aumentare rapidamente l'entità di questo demanio forestale nostro; se i temperamenti, che mi paiono molto accorti e meritevoli di considerazione (per lo meno in relazione ad alcune provincie) proposti dagli onorevoli Cencelli e Manassei, per sottoporre ad anfitrussi i terreni che si tolgono ai privati, per adibirli al demanio forestale, ed aver così una maggiore disponibilità di mezzi per allargarlo (tutto questo è un particolare tecnico per il quale ho detto che in alcune provincie la cosa potrà essere opportuna, per altre no, lo vedremo nella discussione degli articoli) se questa azienda prospererà, se risponderà ai voti e alle speranze che ne accompagnano oggi la nascita, potrà essere opportuno di dare uno sviluppo proporzionato anche all'organismo che l'amministra e che la dirige. Ma poichè la direzione generale delle foreste esiste, poichè non più tardi dell'anno scorso noi abbiamo nominato un Ispettorato generale delle foreste (dico così perchè ho avuto l'onore di far parte della Commissione che giudicava il concorso relativo), poichè l'organizzazione c'è nel Ministero di agricoltura, e poichè il fanciullo, il neonato che stiamo qui accarezzando è ancora gracile, meschino, non ha bisogno di grandi cure, procuriamo che l'organo amministrativo che già esiste sia per esso una nutrice sufficiente. Quando poi sarà cresciuto, quando l'espansione delle sue forze susciterà bisogno di maggiore assistenza gli forniremo volentieri quel personale maggiore che possa occorrergli.

In questo senso, non per partito preso, per opposizione sistematica a creare nuovi organi, negando *a priori* che possano rendere utili servizi, io sento il desiderio e formulo il voto che questo primo titolo della legge sia sospeso, e possibilmente rimandato a quando la triplice legislazione, bacini montani, vincolo forestale ed azienda autonoma del Demanio, avrà compiuta la sua evoluzione, sarà integrata con la

definitiva approvazione del Parlamento. Allora potremo anche renderci conto dei precisi e reali bisogni dell'istituzione. Dico così perchè non posso tacere un'altra grave considerazione.

Ho voluto leggere (non studiare, perchè non sono ingegnere, non sono idraulico, non ho la competenza necessaria), ho voluto leggere il progetto sui bacini montani e mi è nato un gravissimo dubbio: che la creazione di questo organo di amministrazione dell'azienda autonoma forestale, deliberata in fretta e furia oggi, mentre l'azienda autonoma ancora non esiste, ancora non ha dato segno della sua capacità di vivere (invero non basta che l'individuo nasca, bisogna che sia vivo e vitale, e questo lo vedremo poi), potrebbe dar luogo a conflitti, a difficoltà gravi di coesistenza e di azione con l'altro organo che necessariamente dovrà presiedere alla sistemazione dei bacini montani e che dipende esclusivamente dal Ministero dei lavori pubblici.

Io ho creduto di vedere, forse avrò sbagliato, uno sforzo molto ingegnoso, che paragonerei a un lavoro d'intarsio, per introdurre, tra l'articolo primo e il secondo del progetto che sta innanzi la Camera dei deputati, una classificazione e una distinzione tra l'opera di ricostituzione forestale nei riguardi dei bacini montani che sarà di competenza del Ministero di agricoltura e commercio e quella, certamente assai maggiore, che sarà di competenza del Ministero dei lavori pubblici. E che infatti il Ministero di agricoltura e commercio intenda riserbarsi in questa materia una speciale competenza, risulta dalla lettera *b* dell'art. 4 del progetto che gli dà una attribuzione, a prima vista quasi illimitata, per la sistemazione dei bacini montani, i rimboschimenti e i rinsaldamenti.

Certamente nell'intenzione dei ministri proponenti c'è il proposito che non nascano difficoltà di competenza; ma i ministri passano e l'amministrazione resta; e le occasioni da cui nascono le difficoltà sono pur troppo facilissime. Che possano nascere conflitti di competenza, controversie di attribuzioni, quanti di noi abbiamo appartenuto ed apparteniamo a Commissioni amministrative, possiamo immaginarlo e possiamo anche dire che spesso nascono per colpa delle norme da cui sono regolati i servizi, anzi che per cattiva volontà dei funzionari che

le applicano. Appunto perciò le norme devono essere chiare fin dal principio, perchè la buona finalità che si propongono non abbia a degenerare, e dopo un certo numero d'anni non si sia costretti a domandare: perchè questa legge tanto applaudita al suo nascere non ha prodotto effetti buoni?

Naturalmente la risposta a simili quesiti riesce sempre difficile. Mi sia lecito però ricordare che nelle carte dei lavori preparatori di questa legge si trova notato che una delle cause per cui la legge forestale del 1877 non ha dato buoni frutti, malgrado contenesse disposizioni buone, deve cercarsi nei conflitti burocratici che hanno paralizzato la sua funzione. Ora se possiamo risparmiare di gettare la semente di nuovi conflitti futuri faremo opera assolutamente buona. (*Approvazioni vivissime*).

Su questo argomento non dirò altro perchè non voglio tediare il Senato.

*Voci.* (No, no).

MORTARA. Mi riservo di prendere la parola sulla discussione degli articoli per alcune questioni speciali, giuridiche che reputo importantissime. E per non aggredire, diremo così, il ministro con emendamenti che gli giungano improvvisi, credo fin da ora utile presentargli un quesito: quale è il concetto che in linea processuale, proprio tecnicamente processuale, ha avuto il Governo nel proporre il primo capoverso dell'art. 11, cioè l'istituzione del Collegio arbitrale per la definizione delle indennità contestate? E quale è il concetto, pure giuridico-processuale, seguito nel dettare la prima parte dell'art. 13; non nel primo inciso dove naturalmente il concetto si capisce (ed è che il Governo abbia la facoltà di declinare l'acquisto dei beni espropriati, quando venga ad apparire soverchio l'onere dell'indennità di fronte al vantaggio che l'Amministrazione avrebbe), ma la seconda parte, e cioè dove si parla *del passaggio in giudicato della sentenza arbitrale*?

Questo è il quesito che sottopongo al ministro; ed è uno solo in sostanza, stante il collegamento logico del primo capoverso dell'art. 11 con questa parte dell'art. 13.

Purtroppo in questa materia l'esperienza è lunga e dolorosa, per quel che riguarda l'istituzione di giudizi arbitrali, e di speciali giurisdizioni, che conviene procedere con molta

cautela. Io non dispero (qualora non si faccia la pregiudiziale di non ammettere alcun emendamento)...

Voci. No, no.

MORTARA... che anche in questa parte si possa migliorare la legge nell'interesse della sua attuazione pratica.

Si tratta di un punto assai difficile, e può dipendere da esso l'arrenamento della funzione benefica di questa legge, può dipendere da esso che la legge abbia la sua piana e pronta attuazione, senza che l'Amministrazione subisca ricatti da parte di privati o questi siano soggetti ad angherie da parte dell'Amministrazione.

Per ora, gratissimo agli onorevoli colleghi della benevolenza dimostratami, mi fermo a questo punto; ma sarò forse più indiscreto nella discussione degli articoli, proponendomi di prendere la parola, oltre che su questo tema, su qualche altro argomento che è oggetto di altre particolari disposizioni, a meno che alcuno, più autorevole di me non proponga opportuni emendamenti al riguardo.

Intanto io penso che la legge debba essere votata ma con quei miglioramenti che la sapienza del Senato delibererà di portarvi, in modo che davvero, in questa come in tante altre circostanze, il Senato sia benemerito della legislazione italiana. (*Vivissime approvazioni; molti senatori si congratulano con l'oratore.*)

PRESIDENTE. Ora ha facoltà di parlare il senatore Cadolini.

CADOLINI. Io crederei più opportuno, stante l'ora tarda, di rimandare a domani la continuazione di questa discussione.

PRESIDENTE. La discussione allora sarà continuata nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per domani:

Alle ore 14.30:

Riunione degli Uffici.

Alle ore 15:

Comitato segreto.

Subito dopo il Comitato segreto: Seduta pubblica.

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. XCII - *Documenti*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura (N. 190-*urgenza - Seguito*);

Quinto censimento generale della popolazione, primo censimento industriale e riordinamento dei servizi della statistica (213-*urgenza*);

Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di ordine delle amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e gli assistenti del Genio militare (N. 195);

Autorizzazione di spesa sul capitolo n. 30 « carabinieri Reali - Assegni fissi » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910, per l'aumento di 30 posti di capitani nell'organico dell'arma dei carabinieri Reali (N. 194);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 191);

Maggiori assegnazioni per la costruzione di edifici ad uso della posta e del telegrafo a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì e Napoli (stazione) (N. 198);

Costruzione di un capannone per il servizio doganale di sbarco delle merci nazionali nel porto di Napoli (N. 210);

Autorizzazione di spesa per il completamento della costruzione di un edificio per la sede della R. Legazione italiana in Cettigne (N. 212);

Maggiore assegnazione di lire 67,600 al fondo di riserva per le spese impreviste, a reintegrazione di egual somma prelevatane per spese di missione all'estero di funzionari civili e militari con funzioni diverse da quelle diplomatiche e consolari (N. 203);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 204);

Interpretazione autentica della legge 25 febbraio 1904, n. 57, relativamente al diritto

---

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1910

---

di stabilità e di licenziamento dei veterinari municipali (N. 184);

Provvedimenti sulle decime agrigentine (N. 12);

Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale civile di Terranova di Sicilia (N. 185);

Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale

oftalmico provinciale di Roma per la istituzione della sezione « tracomatosi » (N. 186).

La seduta è sciolta (ore 17.15).

---

Licenziato per la stampa il 4 maggio 1910 (ore 21).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

